

STATUTO
ASSOCIAZIONE "UN SECCO NO APS"

ALLEGATO ALL'ATTO
Reg. II 101 GIU. 2021
N: 1008

~~IL DIRETTORE~~

Art. 1 - COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SPECIFICAZIONI L'ADDETTO AL SERVIZIO

È costituita, ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i. (in seguito denominato Codice del Terzo settore), nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana, un'Associazione di promozione sociale denominata **"UN SECCO NO APS"** (d'ora in avanti l'Associazione).

L'Associazione pone come valore fondante il rispetto e la promozione dei diritti umani e civili.

L'Associazione è apartitica, aconfessionale, antifascista e femminista intersezionale.

Si ispira ai principi della democrazia, dell'uguaglianza e della laicità, e ripudia ogni forma di violenza e di discriminazione.

Lo spirito e la prassi dell'Associazione trovano origine nel rispetto dei principi della Costituzione Italiana che si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, culturale e spirituale della persona.

Art. 2 - SEDE - DURATA

L'Associazione ha sede in Via Euclide 6/A - 47121 Forlì.

L'Associazione potrà istituire con delibera dell'Assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative, sezioni locali.

La variazione di sede legale all'interno del comune di Forlì, deliberata dal Consiglio Direttivo, non dovrà intendersi quale modifica del presente statuto.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 3 - FINALITÀ E ATTIVITÀ

L'Associazione non ha finalità di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, finalizzate alla sensibilizzazione della popolazione sulla diversità propria degli esseri umani, mirando ad una egualitaria integrazione per tutte le persone vittime di differenziazione o discriminazioni sociali.

L'Associazione nello specifico persegue i seguenti obiettivi:

- diffondere la cultura dell'uguaglianza e della parità di diritti, fondata sulla conoscenza e il rispetto della diversità;
- l'integrazione tra le diverse ideologie e culture, nel rispetto della propria identità;
- l'elaborazione, la promozione, la realizzazione di progetti di solidarietà, cultura e inclusione sociale;
- valorizzare e percepire la differenza non come un limite alla comunicazione, ma come un valore, una risorsa, un diritto, al fine di vivere l'incontro e il confronto con l'altro, mai come discriminante;

- promuovere la diffusione e l'attuazione del principio di pari opportunità tra uomo e donna per la prevenzione ed il contrasto di ogni violenza e discriminazione sessista;
- promuovere le arti, la cultura e i diritti, la partecipazione giovanile e la cittadinanza attiva;
- lottare per l'abolizione di ogni forma di discriminazione di genere e per orientamento sessuale anche attraverso la realizzazione di progetti e attività per educare al rispetto e alla valorizzazione della diversità e delle differenze di ogni persona;
- promuovere l'utilizzo di forme di linguaggio inclusive nella comunicazione anche attraverso specifiche scelte formali e di stesura nella redazione dei documenti e delle informative, nel rispetto della pluralità delle persone associate e componenti del tessuto sociale;
- facilitare il dialogo intergenerazionale e i processi di empowerment dei soggetti vulnerabili, diversamente abili o svantaggiati e di comunità discriminate;
- promuovere un'educazione che sia scoperta e affermazione della propria identità e contemporaneamente valorizzare le differenze presenti sul territorio con apposite iniziative di promozione sociale e culturale, attraverso contatti tra persone, enti ed altre associazioni;
- svolgere attività di informazione legata alle opportunità presenti sul territorio di accoglienza, e supporto nei confronti di chi vive situazioni di discriminazione;
- valorizzare la partecipazione attiva della cittadinanza alle iniziative proposte, avendo come nuclei chiave la didattica del decentramento dei punti di vista, la pedagogia della decostruzione, la convivialità delle differenze, l'antropologia della reciprocità;
- promuovere l'educazione permanente proponendo come elementi centrali della relazione educativa l'ascolto e il dialogo, la ricerca comune e l'utilizzo di metodologie attive e di tecniche di comunicazione in grado di sviluppare le capacità critiche e di empatia degli individui, di attivare percorsi, reti di discussione, proponendo iniziative creative e di formazione che coinvolgano le persone associate e partecipanti.
- promuovere una maggiore consapevolezza sui temi dei diritti umani e civili, il superamento dei pregiudizi tramite l'analisi e la decostruzione degli stereotipi, al fine di sviluppare consapevolezza dei condizionamenti storico-culturali che riceviamo, anche attraverso l'organizzazione di occasioni di informazione e formazione per le persone associate e terze;
- promuovere la lotta alle discriminazioni nell'opinione pubblica tramite l'intervento sui mass media e l'attivazione di propri strumenti e occasioni di informazione, anche attraverso l'adesione e il sostegno a reti solidali e azioni collettive, tematicamente affini, anche in collaborazione con altre associazioni e movimenti sociali;

Per il perseguimento delle predette finalità, l'Associazione svolge, in via esclusiva o principale, in favore delle persone associate, dei loro familiari conviventi o di terzi, le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs n. 117/2017 aventi ad oggetto:

- lett. d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e s.m., nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- lett. i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente statuto;

- lett. r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale delle persone migranti;
- lett. h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- lett. j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e s.m.;
- lett. v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non-violenza e della difesa non armata;
- lett. u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e s.m., o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente statuto;
- lett. l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- lett. w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e dell'utenza delle attività di interesse generale di cui al presente statuto, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'Associazione si propone di:

- a) organizzare workshop e attività di formazione che conducano a risultati pratici e si articolino in varie esperienze di gruppo o sottogruppo, implicando l'acquisizione di capacità nuove e/o la produzione di un qualche manufatto o progetto;
- b) organizzare e partecipare ad incontri, manifestazioni locali, nazionali ed internazionali basate sullo spirito di solidarietà e di cooperazione;
- c) organizzare conferenze che abbiano come obiettivo il chiarimento e/o approfondimento di tematiche coerenti con gli scopi dell'Associazione e che trovino corrispondenza nell'attualità;
- d) eventi informativi di diversa natura, quali mostre, proiezioni, eventi ludici e di socializzazione, aperitivi sociali, collaborando con locali e circoli interessati e in linea con lo spirito dell'Associazione.
- e) attività comunicative, campagne di sensibilizzazione;
- f) eventi culturali, manifestazioni artistiche, musicali e di sport popolare, festival, iniziative per l'infanzia, per la gioventù, per la terza età e per l'incontro intergenerazionale;
- g) ricerche, studi, inchieste e altri testi scritti;
- h) seminari, convegni, workshop, lezioni, attività di formazione anche nelle scuole e di aggiornamento professionali, programmi d'apprendimento anche a distanza;
- i) attività di formazione, aggiornamento e riqualificazione rivolte al personale delle amministrazioni pubbliche e ai contesti istituzionali;

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'Associazione può porre in essere attività ed iniziative di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con le persone sostenitrici e il pubblico.

L'Associazione può inoltre svolgere attività diverse da quelle precedentemente elencate, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse, secondo i criteri e i limiti da definirsi con apposito Decreto.

Per la realizzazione delle proprie attività, l'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato delle persone associate, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore e fermo restando l'obbligo di iscrivere in un apposito registro le persone volontarie che prestano la loro attività in maniera non occasionale. Può tuttavia assumere persone lavoratrici dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche ricorrendo alle persone associate, nel rispetto e nei limiti di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore. Resta fermo che la qualifica di persona volontaria è incompatibile con quella di persona lavoratrice subordinata o autonoma. L'Associazione assicura contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi le persone volontarie di cui si avvale. Tale copertura assicurativa costituisce elemento essenziale delle convenzioni tra l'Associazione e le amministrazioni pubbliche.

ART. 4 – PERSONE ASSOCIATE

Il numero delle persone associate è illimitato, ma in ogni caso non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono essere persone associate dell'Associazione le persone fisiche che ne condividano gli scopi e le finalità e che si impegnino a realizzarli e che, pertanto, si riconoscano ed accettino il presente Statuto. Possono essere altresì persone associate le persone giuridiche private senza scopo di lucro o economico a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle associazioni di promozione sociale.

È espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

ART. 5 - REQUISITI E MODALITA' DI ADESIONE

Chiunque condivida gli scopi e le finalità indicati nel presente Statuto ed intenda essere ammesso come persona associata dovrà farne richiesta, sottoscrivendo una apposita domanda, al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli Organi dell'Associazione. In caso di domanda di ammissione a persona associata presentata da una persona minorenni, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà.

In caso di domande di ammissione a persona associata presentata da persone giuridiche private, la domanda di ammissione dovrà essere firmata dal proprio legale rappresentante.

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione delle persone associate, né prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o collega, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

A persone che si sono distinte per particolari meriti è possibile attribuire la qualifica di "Persona Associata Onoraria", che risponde comunque al principio di uguaglianza di tutte le persone associate, senza esclusione o diversificazione di diritti e doveri.

Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo, il quale è tenuto a comunicare la deliberazione di ammissione all'interessato. In caso di diniego, la delibera di rigetto deve essere motivata e comunicata alla persona interessata entro 60 giorni; quest'ultima, entro i successivi 30 giorni, può proporre appello all'Assemblea delle persone associate, che, se non appositamente convocata, dovrà pronunciarsi alla sua prima seduta utile.

La validità della qualifica di persona associata, efficacemente conseguita all'atto dell'accoglimento della domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo, è subordinata al versamento della quota associativa ed al rilascio della tessera sociale.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro delle persone associate dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

Il Consiglio Direttivo può comunque appositamente delegare uno o più componenti del Consiglio stesso all'accoglimento delle domande di nuova ammissione ed al rilascio della tessera sociale, previo pagamento della quota associativa; in tal caso, è tenuto a ratificarne l'operato entro 30 (trenta) giorni. Nel caso in cui la persona del Consiglio delegata dovesse decidere per la non ammissione, la richiesta dovrà essere valutata dal Consiglio Direttivo, che dovrà essere convocato, per la relativa decisione, nei successivi 30 (trenta) giorni.

Art. 6 - DIRITTI DELLE PERSONE ASSOCIATE

Le persone associate hanno diritto di partecipazione alle attività e alle strutture dell'Associazione. Ogni persona associata inoltre, ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi dell'Associazione stessa, nonché ha diritto di proporre la propria candidatura per gli organi dell'Associazione.

Il diritto di voto e la candidabilità non sono soggetti ad un periodo minimo di iscrizione all'Associazione e sono acquisiti dalle persone associate ad avvenuta annotazione nel libro delle persone associate.

Nel caso di persone associate minorenni, il diritto di voto attivo è esercitato dagli esercenti la potestà genitoriale, mentre solo al compimento della maggiore età essi acquisiranno il diritto ad essere candidati, al ricorrere degli altri requisiti di volta in volta previsti, ad una carica elettiva dell'Associazione.

Nel caso di associazione di persone giuridiche private, il diritto di accedere alle cariche sociali è riconosciuto ai loro legali rappresentanti o mandatari.

Le persone associate hanno diritto ad esaminare i libri sociali obbligatori (i.e.: libro delle persone associate, libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea, libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo), previa richiesta scritta inviata a mezzo raccomandata A.R. o p.e.c. con un preavviso minimo di 15 giorni. In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire presso la sede

dell'Associazione, con modalità tali da non intralciare la gestione sociale, durante gli orari d'ufficio indicati dall'Associazione. Chi richiede accesso a tale documentazione è tenuto alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui ha in tal sede conoscenza e sarà responsabile per i danni subiti dall'Associazione in caso di indebita rivelazione e/o utilizzo di fatti e/o documenti appresi durante l'esercizio del controllo. In ogni caso, l'Associazione potrà richiedere alla persona associata la sottoscrizione di un previo impegno a non utilizzare le informazioni e i documenti appresi per attività concorrenziali.

Art. 7 - DOVERI DELLE PERSONE ASSOCIATE

Le persone associate sono tenute:

- all'osservanza del presente Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi;
- a mantenere sempre un comportamento compatibile con gli scopi e le finalità dell'Associazione;
- a versare la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo stabilita in funzione dei programmi di attività entro 3 (tre) mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale.

La quota associativa non è in nessun caso restituibile, è intrasmissibile e non rivalutabile.

Art. 8 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI PERSONA ASSOCIATA - SANZIONI

La qualità di persona associata si perde per recesso, per decadenza causa mancato versamento della quota associativa, per esclusione o per causa di morte.

L'esclusione delle persone associate è deliberata dal Consiglio Direttivo:

- per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- per perdita dei requisiti previsti dalla legge o dallo Statuto per l'adesione all'Associazione.

In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto alla persona associata gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Sull'esclusione la persona associata ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea sociale che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro delle persone associate a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.

Il recesso da parte delle persone associate deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione e avrà effetto a partire dalla data di delibera del Consiglio Direttivo medesimo.

Il recesso o l'esclusione della persona associata vengono annotati da parte del Consiglio Direttivo sul libro delle persone associate.

Nel caso di mancato versamento della quota associativa entro il termine di cui all'art. 7, ai soci inadempienti viene inviato un sollecito formale contenente l'invito a provvedere entro 30 giorni al

pagamento della quota associativa con l'avvertenza che il mancato pagamento della quota entro tale termine comporta la decadenza da socio.

La persona associata receduta o esclusa non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Il recesso, l'esclusione, la decadenza della persona associata determinano automaticamente la decadenza dalla carica sociale eventualmente rivestita all'interno dell'Associazione.

Art. 9 - PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal complesso di tutti i beni mobili e immobili comunque appartenenti all'Associazione medesima, nonché da tutte le altre risorse economiche di cui all'art. 11, le entrate e le rendite comunque conseguite. Tutto quanto costituente il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, deve essere in ogni caso obbligatoriamente utilizzato e destinato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste dal presente Statuto.

Art. 10 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà devoluto ad altro ente del Terzo Settore con finalità analoghe, secondo le disposizioni dell'Assemblea delle persone associate, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sentito in ogni caso il preventivo parere dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo Settore di cui all'articolo 45, comma 1 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 11 - RISORSE ECONOMICHE

L'Associazione trae le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi delle attività a favore delle persone associate, dei loro familiari, di terzi, proventi delle attività di raccolta fondi nonché delle attività di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Art. 12 - SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

L'Associazione, in relazione all'esercizio sociale, redige il bilancio di esercizio, costituito da stato patrimoniale, rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, dalla relazione di missione, che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali.

Il bilancio di esercizio è predisposto dal Consiglio Direttivo, che provvede a depositarlo nella sede dell'Associazione almeno 15 giorni prima della riunione dell'Assemblea indetta per la sua

approvazione. L'Assemblea approva il bilancio entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.

Qualora l'Associazione consegua entrate inferiori ad Euro 220.000,00, il bilancio di esercizio può essere redatto nella forma del Rendiconto per cassa.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e s.m.i. a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

Art. 13 - UTILI O AVANZI DI GESTIONE E FONDI DI RISERVA

È fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve, comunque denominate o altre disponibilità dell'Associazione alle persone associate, lavoratrici e collaboratrici, componenti degli Organi Sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 14 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

1. l'Assemblea delle Persone Associate;
2. il Consiglio Direttivo, organo di amministrazione;
3. la Presidenza.

Art. 15 - ASSEMBLEA DELLE PERSONE ASSOCIATE

L'Assemblea delle persone associate è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione. È il massimo organo rappresentativo dei soci dell'Associazione che la costituiscono. È convocata almeno una volta l'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio; è altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'Associazione, o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione e trasformazione; è inoltre convocata quando sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo ovvero, con motivazione scritta, da almeno il 10% delle persone associate in regola col il pagamento della quota associativa annuale.

L'Assemblea, ordinaria o straordinaria, è presieduta dalla Presidenza del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dalla Vice-Presidenza ed in assenza di entrambe da altra persona incaricata dell'organo direttivo scelto dalle persone presenti.

Assemblea ordinaria.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà delle persone associate. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero delle persone associate intervenute o rappresentate, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.

- elabora e fissa i principi e gli indirizzi generali dell'Associazione;
- approva il bilancio di esercizio;
- approva i regolamenti interni;
- effettua proposte per le attività istituzionali, secondarie e strumentali;
- delibera la variazione della sede legale nel caso in cui la stessa venga trasferita al di fuori del comune;
- delibera le modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- previa determinazione del numero dei componenti, elegge e revoca il Consiglio Direttivo;
- delibera in merito ai ricorsi in materia di esclusione delle persone associate;
- delibera in ordine alla responsabilità delle persone componenti gli Organi sociali e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti.

Art. 17 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione ed è composto da un numero dispari di componenti compreso tra un minimo di 3 (tre) ed un massimo di 7 (sette) eletti fra le persone associate maggiorenni.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Le persone che compongono il Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente (salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione), durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Art. 18 - ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Le componenti del Consiglio Direttivo sono elette dall'Assemblea. L'Assemblea delle persone associate è chiamata ad eleggere le persone componenti del Consiglio Direttivo, in apertura dei lavori assembleari, può nominare/eleggere una Commissione Elettorale composta da tre persone associate non candidate alle elezioni, per presiedere le operazioni elettorali, predisporre il seggio elettorale, nel caso in cui l'Assemblea decida – a maggioranza degli aventi diritto di voto presenti – per la votazione segreta e scrutinare i voti espressi.

In caso di mancanza di uno o più componenti come pure in caso di decadenza dalla carica, il Consiglio Direttivo provvede alle sostituzioni nominando le prime persone non elette in sede di Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali.

Le nomine effettuate nel corso del triennio decadono alla scadenza del triennio medesimo.

Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio Direttivo non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea dei Soci, cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.

Se viene meno la maggioranza delle persone componenti, quelle rimaste in carica debbono convocare entro 15 giorni l'Assemblea delle persone associate perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 19 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione. Si riunisce tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ed è convocato, a mezzo lettera, email o fax da spedirsi non meno di otto giorni prima della adunanza, dalla Presidenza.

Il Consiglio Direttivo può essere convocato altresì quando ne faccia richiesta, scritta e motivata, almeno 1/3 delle componenti del Consiglio Direttivo. La Presidenza è tenuta a convocarlo entro 30 giorni dalla richiesta.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la metà più uno delle persone associate che lo compongono e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta delle persone presenti.

Di ogni riunione deve essere redatto il verbale, a cura della Presidenza e della persona incaricata della Segreteria, da trascriversi sul libro delle riunioni del Consiglio Direttivo, custodito a cura del medesimo presso la sede dell'Associazione.

Art. 20 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo, nella prima seduta dopo le elezioni, elegge tra le persone associate:

- la persona incaricata della Presidenza;
- una o più persone incaricate della Vicepresidenza (se più una, una di esse deve essere incaricata del Vicariato alla Presidenza);
- la persona incaricata alla Tesoreria;
- la persona incaricata alla Segreteria;
- le persone Responsabili delle eventuali commissioni di lavoro.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare ad una o più delle sue componenti), nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea.

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;
- dare esecuzione alle delibere assembleari;
- formalizzare gli atti per la gestione dell'Associazione;
- predisporre gli eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- deliberare il trasferimento della sede legale nell'ambito del medesimo comune;

- deliberare in merito all'adesione di una nuova persona associata, ovvero ratificarne l'adesione e curare la tenuta e l'aggiornamento del libro soci;
- individuare le attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e s.m.i. esperibili dall'Associazione;
- deliberare l'esclusione delle persone associate (oltre agli altri provvedimenti disciplinari) e recepire con delibera le comunicazioni di recesso pervenute da parte di ciascuna persona associata
- compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea delle persone associate, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;
- elaborare il bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile di ciascun anno;
- stabilire i criteri per i rimborsi alle persone volontarie e alle persone associate per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione;
- vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinare le stesse.

Art. 21 - PRESIDENTE

La persona eletta alla Presidenza è la legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio.

È eletta dal Consiglio Direttivo e dura in carica per tre anni.

Ha i seguenti compiti e poteri:

- convocare e presiedere il Consiglio Direttivo;
- convocare l'Assemblea delle persone associate;
- sottoscrivere gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
- aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, procedere agli incassi da terzi e autorizzare i pagamenti, di concerto con la persona incaricata della Tesoreria.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dalla Vice Presidenza.

In caso di dimissioni, spetta alla Vice Presidenza convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione della nuova Presidenza.

Art. 22 - SEGRETERIA

La persona incaricata alla Segreteria, di concerto con la Presidenza, cura la corrispondenza e la documentazione dell'Associazione e redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 23 - TESORERIA

La persona incaricata alla Tesoreria, di concerto con la Presidenza, cura la gestione finanziaria ed economica dell'Associazione, secondo le direttive del Consiglio Direttivo; in particolare, provvede

alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità a quanto deliberato dal medesimo Consiglio Direttivo e a tal fine ha il potere di operare sui conti e depositi bancari inerenti all'Associazione; mantiene aggiornati i libri contabili e predispone quanto necessario per la redazione della bozza di Bilancio di esercizio da sottoporre al Consiglio Direttivo ai fini della sua formale presentazione - per l'approvazione - in Assemblea delle persone associate.

Art. 24 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA E FORO COMPETENTE

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra le persone associate, oppure tra gli organi e le persone associate, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale; l'arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro trenta giorni, la nomina dell'arbitro sarà effettuata dalla Presidenza del Tribunale della provincia in cui ha sede l'Associazione.

Per ogni controversia è competente in via esclusiva il foro del luogo in cui ha sede l'Associazione.

Art. 25 - GRATUITA' DELLE CARICHE

Tutte le cariche elettive sono gratuite.

Art. 26 - SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria delle persone associate validamente costituita ai sensi del precedente art. 15. La stessa Assemblea elegge uno o più liquidatori, scelti anche fra le persone non associate, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere e delibera anche la destinazione del patrimonio sociale ai sensi del precedente art. 10.

Art. 27 - NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.

Art. 28 - NORME TRANSITORIE

Lo Statuto, secondo la presente stesura, entra in vigore il giorno successivo alla data della sua approvazione da parte dell'Assemblea.

Resta inteso che:

- le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore e/o l'iscrizione o migrazione dell'Associazione nel medesimo ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge e/o l'Associazione vi sarà iscritta o migrata ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore;

- b) le clausole del presente Statuto ed incompatibili o in contrasto con i vincoli di cui al comma 8 dell'art. 148 del TUIR e al comma 7 dell'art. 4 del D.P.R. 633/1972 debbono intendersi efficaci solo una volta che sia decorso il termine di cui all'art. 104, comma 2, del D.Lgs. 117/2017 così come le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo Settore debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dal medesimo termine di cui all'art. 104, comma 2, del D.Lgs. 117/2017.

Resta inteso che, in parziale deroga rispetto a quanto precede, il Consiglio Direttivo è sin da subito autorizzato a deliberare modifiche al presente Statuto che dovessero essere richieste o comunque rendersi necessarie ai fini dell'approvazione da parte degli enti di vigilanza competenti.

Approvato dall'Assemblea Straordinaria delle persone associate dell'Associazione Un Secco No di Forlì.

Forlì – 26/05/2021

LA PRESIDENTE


IL SEGRETARIO



